CAMERA DEI DEPUTATI N. 2643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, TANCREDI

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense

Presentata il 23 settembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende modificare le disposizioni introdotte dalla riforma dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ritenuta censurabile sotto molteplici profili.

È innegabile che nonostante il dichiarato obiettivo della novella del 2012 sia stato riformare la legge professionale per consentire l'accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più meritevoli e a coloro che esercitano effettivamente la professione, nonché per garantire la loro migliore qualificazione e preparazione, la maggiore trasparenza verso i cittadini e un più incisivo controllo sulla correttezza, la stessa abbia nel concreto aggravato la posizione di molti professionisti che, in ragione delle modifiche attuate, si trovano oggi vessati da una serie di misure che ne condizionano la libertà e l'indipendenza nell'esercizio della professione.

Le contestazioni proponibili sono molteplici e variegate. In primo luogo tale riforma, introducendo all'articolo 21 quali requisiti di permanenza nell'albo professionale i parametri della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio della professione forense, ha fortemente limitato la libertà dell'avvocato e aumentato il rischio di un suo prolungato precariato economico. Se a tale rilievo si aggiunge che nell'attuale formulazione la permanenza nell'albo è strettamente legata all'obbligatoria e contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, alla sottoscrizione di una polizza assicurativa – indipendentemente dal reddito prodotto – e alla formazione continua, si comprende bene come larga

parte degli avvocati, soprattutto i più giovani o quelli che hanno un volume di affari modesto, siano assoggettati a una vera e propria iniquità che, anche in ragione della crisi economica attuale, di fatto li danneggia a favore degli studi legali più avviati presenti sul mercato. È pacifico, infatti, che l'aver subordinato l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale, abbia sostanzialmente introdotto come condizione per l'accesso alla professione un criterio economico in palese violazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione che pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato.

La presente proposta di legge, quindi, interviene sull'attuale disciplina modificandone alcuni punti sensibili al fine di assicurare che la permanenza nella professione di avvocato diventi effettivamente una prerogativa di quanti esercitano con coscienza, serietà e competenza la professione. Tra gli interventi più significativi si menziona l'abolizione dell'obbligo d'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense quale effetto automatico dell'iscrizione all'albo; l'abolizione dell'obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori; la trasformazione da obbligatoria a facoltativa della stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione; l'eliminazione del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione quale condizione per la permanenza dell'iscritto all'albo professionale.

Si introduce la condizione del superamento della sola prova orale dell'esame di Stato di cui all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 per l'iscrizione all'albo circondariale di magistrati ordinari, magistrati militari, magistrati amministrativi o contabili e avvocati dello Stato che abbiano cessato le loro funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari.

Si elimina la possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista all'esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione. Si abolisce, altresì, l'obbligo per gli avvocati di aggiornare costantemente la propria competenza professionale secondo le modalità previste dal Consiglio nazionale forense.

Si elimina il divieto per l'avvocato di concordare con il cliente un compenso che consista, in tutto o in parte, in una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della ragione litigiosa.

Si vieta di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa nazionale e si prevede che tutti gli iscritti siano soggetti al sistema pensionistico di tipo contributivo.

Si elimina, tra i compiti e le prerogative del consiglio dell'ordine, la previsione concernente l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti, l'organizzazione di scuole o corsi di specializzazione, nonché il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale o sulla formazione continua degli avvocati.

Si estende l'eleggibilità al Consiglio nazionale forense a tutti gli avvocati iscritti all'albo circondariale ordinario da almeno due anni e non solo agli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Si eleva da due a sei anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per reato non colposo, il termine in cui si prescrive la riapertura del giudizio disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata la condanna.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « provvedimenti disciplinari più gravi » sono inserite le seguenti: « , previo il superamento della prova orale di cui all'articolo 46 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22 » sono soppresse;

b) gli articoli 9 e 11 sono abrogati;

c) all'articolo 12, comma 1:

1) la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »;

2) dopo le parole: « propria polizza assicurativa » sono aggiunte le seguenti: « , ove sottoscritta »;

d) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato;

e) la lettera *c)* del comma 9 dell'articolo 17 è abrogata;

f) al comma 1 dell'articolo 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis)* con il ruolo di professore universitario a tempo pieno »;

g) all'articolo 21:

1) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono abrogati;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« *9.* La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti e delle eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione per soggetti in particolari condizioni dettagliatamente indicate. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa. Tutti gli iscritti alla Cassa sono soggetti al sistema pensionistico di tipo contributivo »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Iscrizione alla previdenza forense »;

h) le lettere *d)*, *e)*, *g)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 29 sono abrogate;

i) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: « gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori » sono sostituite dalle seguenti: « tutti gli avvocati iscritti all'albo da almeno due anni »;

l) al comma 2 dell'articolo 56, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « sei ».

€ 1,00

17PDL0025590